

CIRCOLARE APRILE 2022

Prossime scadenze:

- **19 aprile 2022:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **26 aprile 2022:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel primo trimestre o nel mese di marzo per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **29 aprile 2022:** scadenza del termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" relative alla cessione di crediti riferiti all'anno 2021;
- **02 maggio 2022:** presentazione della dichiarazione annuale IVA 2022 relativa all'anno d'imposta 2021;
- **02 maggio 2022:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al primo trimestre 2022.

Crisi d'impresa: novità sull'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati

Con il D.L. n. 118/2021, convertito in legge n. 147/2021, il **Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019)**, già rinviato più volte, entrerà in vigore a breve con importanti cambiamenti (la data di entrata in vigore è fissata al 16 maggio 2022, con un possibile slittamento al 15 luglio per effetto della proroga disposta dal secondo decreto PNRR, approvato il 13 aprile scorso dal Governo non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

In particolare è previsto un nuovo obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati con decorrenza 1° gennaio 2022 (art. 30 sexies, D.L. n. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021).

I creditori pubblici qualificati:

- l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
- l'Agenzia Entrate,
- l'Agenzia Entrate-Riscossione,

dovranno segnalare il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria fiscale e/o contributiva all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

La segnalazione assume quindi una connotazione di tipo informativo (e non quale obbligo di ricorso all'istituto della composizione negoziata). È tuttavia evidente come l'eventuale inerzia dell'organo amministrativo e/o del collegio sindacale potrà essere giudicata quale elemento sfavorevole non solo ai fini dell'analisi di "meritevolezza" per l'accesso alla composizione negoziata e/o alle procedure concorsuali ordinarie, ma anche in ordine ad eventuali future azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

L'art. 30-sexies, comma 1, del D.L. n. 152/2021, convertito nella legge n. 233/2021, individua le seguenti soglie di indebitamento rilevanti ai fini della segnalazione:

INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

- per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
- per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000.

Agenzia Entrate: l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche superiore all'importo di euro 5.000.

Agenzia Entrate-Riscossione: l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori:

- all'importo di euro 100.000, per le imprese individuali;
- all'importo di euro 200.000, per le società di persone;
- all'importo di euro 500.000 per le altre società.

Le segnalazioni riguarderanno:

- per INPS i debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022 per quanto di competenza dell'INPS;
- per l'Agenzia Entrate i debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022;
- per l'Agenzia Entrate-Riscossione i carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 per quanto di competenza dell'Agenzia Entrate-Riscossione.

Decreto "Sostegni-ter": prorogati i versamenti di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio"

È in vigore dal 29 marzo, nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 - S.O. n. 13 - del 28 marzo 2022, il Decreto "Sostegni-ter" (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Durante l'iter parlamentare sono state introdotte diverse nuove disposizioni, tra cui si segnala un ulteriore differimento del termine entro il quale potrà essere effettuato il versamento delle rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" in scadenza negli anni 2020, 2021 e 2022.

In particolare:

- le rate in scadenza nel 2020, potranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
- le rate in scadenza nel 2021, potranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
- le rate in scadenza nel 2022, potranno essere versate entro il 30 novembre 2022;

Anche a tali termini si applica il periodo di "tolleranza" di 5 giorni.

Buoni carburante ai dipendenti non imponibili fino a 200 euro

L'art. 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, contenente "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina", prevede che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrano alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, Tuir.

Rapporti di lavoro autonomo occasionale: dal 28 marzo la nuova applicazione per la comunicazione obbligatoria

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con comunicato del 24 marzo 2022 - ha informato che in merito alla comunicazione obbligatoria dei **rapporti di lavoro autonomo occasionale**, ex art. 13 D.L. n. 146/2021, a decorrere dal 28 marzo 2022, è disponibile una **nuova applicazione su Servizi Lavoro**, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

Si ricorda al riguardo che l'art. 13 del D.L. n. 146/2021, riformulando quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale all'Ispettorato territoriale del lavoro competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente. In caso di violazione dell'obbligo si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.